INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

**Classificazione Direzione Regionale per la Puglia**
**Processo:** comunicazione
**Macroattività:** comunicazioni da/a soggetti esterni
**Attività:** comunicazioni a soggetti esterni
**Tipologia:** idem
**Fascicolo:** COVID 19 - Certificati medici – art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 come modificato dall'art. 21 d.lgs. 151/2015 e art. 42 del D.L. n. 18/2020
**Sottofascicolo**: informativa

Il Direttore Regionale

Alla REGIONE PUGLIA

PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

ALLE AA.SS.LL. PUGLIA

Alla FIMMG Puglia

PEC: fimmg.puglia@pec.it

Agli Ordini dei medici PUGLIA

PEC: ba@cert.omceo.it

PEC: segreteria.bat@pec.omceobat.it

PEC: br@pec.omceo.it

PEC: fg@pec.omceo.it;

PEC: presidenza.le@pec.omceo.it;

PEC: segreteria.ta@postecert.it

**Oggetto: Tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.** Art. 42 del D.L. n. 18/2020 - Certificazione medica ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 151/2015.

L'art. 42, comma 2 del D.L. n. 18/2020 dispone che nei casi accertati[1] di infezione da coronavirus **in occasione di lavoro**, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio[2] e lo invii telematicamente all'INAIL, che assicura, ai sensi delle

[1] con documentazione clinico-strumentale del contagio.
[2] ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. N. 151/2015.

vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Tali eventi, dunque, sono inquadrati come infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Sono destinatari della tutela tutti i lavoratori assicurati INAIL, alla luce della normativa vigente.[3]

Nell'attuale situazione pandemica l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli **operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio-sanitari, eccetera)** esposti a rischio specifico, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale.

Sono assimilati ai sanitari anche altre categorie di lavoratori che, a costante contatto con il pubblico, sono esposti ad un elevato rischio di contagio; in via esemplificativa e non esaustiva si indicano: **lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, pulizie, operatori del trasporto infermi, eccetera**.

Anche per essi vige il principio della presunzione semplice.

Per tutte le altre tipologie di **lavoratori assicurati INAIL**, per i quali le mansioni/lavorazioni non sono connotate da particolare esposizione al rischio di contagio, pur non essendo applicabile il criterio della presunzione semplice, tuttavia sarà attivata la normale istruttoria volta a verificare nel caso concreto la sussistenza dei requisiti di indennizzabilità.

---

[3] principalmente D.P.R. n. 1124/1965 e D. L.gs. n. 38/2000.

In tale complesso scenario si rappresenta l'importanza che **i certificati di infortunio da coronavirus** siano completi delle seguenti informazioni:

1) dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;

2) la data **presunta** dell'evento/contagio **se nota;**

**3) la data del test positivo di infezione;**

4) la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio e/o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio;

5) Le cause e circostanze[4], la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate (soprattutto per i lavoratori per cui non opera la presunzione semplice).

Si rammenta l'obbligo per il medico certificatore di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. N. 151/2015.

Per i soggetti, per i quali non è accertata la contrazione dell'infezione (es: test negativo), né l'occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta, né sussiste l'obbligo di redazione del certificato di infortunio ai sensi dell'art. 53 citato. Per la qualificazione giuridica dei relativi periodi di quarantena si rimanda agli artt. 19 del D.L. n. 9/2020 (dipendenti pubblici) e 26 del D.L. n. 18/2020 (dipendenti privati).

Presso ciascuna delle strutture INAIL della Puglia è attivo un numero telefonico cui i medici certificatori potranno eventualmente rivolgersi per ricevere informazioni

[4] Anche *gli eventi di contagio da coronavirus accaduti in itinere* ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 38/2000 sono tutelati dall'INAIL.

ulteriori che si rendessero necessarie sulle modalità di certificazione INAIL dei casi di infezione da virus in occasione di lavoro.

Nella tabella sotto riportata sono indicati i recapiti predetti, disponibili dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

| | |
|---|---|
| Sede di Bari | 080\5436411 – 080\5436608 |
| Sede di Monopoli | 080\9302250 – 080\9302268 |
| Sede di Altamura | 080\5436734 – 080\5436736 |
| Sede di Foggia | 0881\812371 - 0881\812276 |
| Sede di Barletta | 0881\812371 - 0881\812276 |
| Sede di Lecce | 334\6732971 – 335\6109769 – 335\8709182 |
| Sede di Brindisi | 0831\472321 – 0831\472328 |
| Sede di Casarano | 0833\1939826 – 23 -24 |
| Sede di Taranto | 099\7322538 - 3356955703 |

Con preghiera di diffusione della presente presso i medici certificatori della regione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

dott. Mario Longo

Firmatario: MARIO LONGO

MotivoDocumento firmato perch

10/04/2020 10:59:19 CEST